



Roma, 02.12.2011

Ai Direttori delle Sedi Provinciali e  
Territoriali

Ai Dirigenti Generali  
Centrali e Regionali

Ai Direttori Regionali

Agli Uffici autonomi di  
Trento e Bolzano

Ai Coordinatori delle  
Consulenze Professionali

Alle Organizzazioni Sindacali  
Nazionali dei Pensionati

Agli Enti di Patronato

Ai Caf

## NOTA OPERATIVA N. 42

**Oggetto:** Differimento di versamento di acconti di imposta di cui al DPCM 21 novembre 2011.

Il DPCM richiamato in oggetto ha previsto un differimento, al saldo da effettuare nel 2012, di 17 punti percentuali da applicarsi all'atto del versamento dell'acconto, in scadenza al 30 novembre 2011, a carico dei soggetti persone fisiche tenuti a tale adempimento.

All'art. 1, comma 5, è altresì disposto che tale differimento produce effetti "esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche". Pertanto, vanno esclusi dalla rideterminazione dell'acconto all'82% i soggetti che hanno avuto trattenuta solo la prima rata di acconto 2011 da assistenza fiscale.

L'Inpdap, in qualità di sostituto d'imposta, per i pensionati che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale 2011 (sia diretta sia tramite CAF) e che hanno avuto già la trattenuta del 1° e 2° (o unico acconto) provvederà a restituire con il rateo di pensione del mese di dicembre p.v. la differenza tra l'intero acconto già trattenuto al 99% e quanto previsto dal DPCM (82% dell'intero acconto 2011).

A titolo esemplificativo, se un pensionato ha già avuto trattenuto il 99% (990 euro) di quanto dovuto (1.000 euro), avrà restituita la differenza di 170 euro, calcolata tra il 99% di 1.000 euro (990 euro) già trattenuto e l'82% di 1.000 euro (820 euro) ricalcolato a seguito dell'applicazione di quanto disposto dal DPCM in esame.



Se, invece, lo stesso pensionato ha avuto trattenuto un importo inferiore al 99%, ma superiore all'82%, avrà restituito il maggior importo trattenuto: per cui, ad esempio, se la sua trattenuta sia stata pari a 900 euro, l'importo del rimborso sarà pari a 80 euro.

Infine, se l'importo trattenuto è stato inferiore all'82% dovuto, l'Istituto provvederà ad inviare la consueta comunicazione di debito residuo da modello 730, indicando, per la voce acconto Irpef, l'importo dovuto al netto del differimento del 17%: nell'esempio di cui sopra, nel caso in cui la trattenuta sia stata pari a euro 400, l'importo da versare a cura dell'interessato sarà pari a euro 420.

Invece, per i trattamenti pensionistici in carico presso la sede di Roma estero tale restituzione verrà effettuata sulla rata di gennaio 2012.

La presente nota è diramata d'intesa con la Direzione Centrale Sistemi Informativi.

Il Dirigente Generale  
f.to Alessandro Tombolini

Il Dirigente Generale  
f.to Giorgio Fiorino